


COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze



Regolamento di Autotutela

Approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale
n° 12 del 21.03.2007

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.
2. Per autotutela si intende, quindi, la potestà per l'ente pubblico di annullare o rettificare i propri atti, qualora ne venga riconosciuta l'infondatezza o in caso di riconosciuta illegittimità degli stessi.
3. L'istituto dell'autotutela non riveste carattere di obbligatorietà per l'ente, essendo rimesso alla discrezione del responsabile del tributo.

ARTICOLO 2 AUTOACCERTAMENTO ED ANNULLAMENTO - REVOCA O RETTIFICA D'UFFICIO

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

ARTICOLO 3 RICHIESTE DI ANNULLAMENTO, REVOCA, RETTIFICA O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Le eventuali richieste di annullamento, rettifica o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo, fermo restando la non obbligatorietà dell'istituto, di cui all'art.1.
2. Per le modalità di attuazione, si seguono le procedure di cui al precedente articolo.
3. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente ed al presente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra

queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

Il potere di rinuncia all'imposizione viene altresì esercitato in considerazione di criteri di economicità, sia per quanto riguarda i versamenti spontanei dei contribuenti che per le somme da recuperare in seguito all'attività di verifica ed accertamento, come da vigente regolamento generale per la gestione delle entrate.

ARTICOLO 4 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento abroga il previgente regolamento dalla data della sua entrata in vigore;
2. Il presente regolamento, essendo stato approvato entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2007, entra in vigore dal 1° gennaio 2007.

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2 –Autoaccertamento ed annullamento Revoca o rettifica d'ufficio	pag. 1
Art. 3 – Richieste di annullamento revoca e rinuncia all'imposizione	pag. 1
Art. 4 – Entrata in vigore	pag. 2